

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1453 DEL 15 febbraio 2021

Oggetto: Atto n. 11 del 3 febbraio 2020 -Transazione con l'ATI Costruire s.p.a. - ICG 2 s.p.a. - Sospensione efficacia transazione
Proroga dei termini di sospensione

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n° 207/4 del 26/3/85 con la quale, in ottemperanza al predetto art.11 della L.887/84, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18°, della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014, con la quale il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex lege 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.5.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex lege 887/84;

VISTA la convenzione.279 rep del 16 dicembre 1986, con la quale è stata affidata all'ATI Ing. Salvatore Fiore s.p.a. - Raiola Ing. Angelo s.p.a. (oggi Costruire s.p.a. - ICG 2 s.p.a.) la realizzazione, in regime di concessione, delle stazioni ubicate sulla linea ferroviaria Cumana;

VISTA la convenzione n. 3 del 10.02.2004 e l'atto applicativo n° 4 del 15.11.2004 concernente la disciplina della realizzazione delle opere di completamento della stazione di Montesanto da parte del Concessionario ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a.;

VISTA la convenzione n. 1 rep. del 29/3/2007, Atto Applicativo della Convenzione rep n° 3 del 10/02/2004, con la quale è stata disciplinata la realizzazione dei lavori di completamento della Stazione di Baia da parte del Concessionario ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a.;

VISTO l'Atto rep. 11 del 3 febbraio 2020 e successivo addendum del 6 aprile 2020, con il quale sono state composte transattivamente le controversie e le pendenze giudiziarie in corso con il concessionario ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a.;

St
f
all



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO

all

St

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84



VISTA la nota n. 4.3.22/1396 del 4 maggio 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giudiziari e Legislativi - Ufficio contenzioso e per la Consulenza Giuridica, sulla base di apposita nota inoltrata dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli sulla transazione raggiunta con l'Atto n. 11/2020, ha richiesto chiarimenti al Commissariato, invitandolo a richiedere la restituzione di quanto corrisposto al Concessionario;

VISTA la nota n. 1353 del 23 giugno 2020, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giudiziari e Legislativi - Ufficio contenzioso e per la Consulenza Giuridica, con la quale, in riscontro alla nota n. 4.3.22/1396 del 4 maggio 2020, sono state rappresentate le considerazioni e le ragioni della Struttura commissariale in ordine ai rilievi critici rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale;

VISTO il decreto del 13 agosto 2020, con il quale la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, con riferimento ad una "specifica e concreta" denuncia pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalante profili di criticità nell'intervenuta definizione transattiva del contenzioso insorto con l'ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a., ha richiesto una documentata ed esaustiva relazione sui fatti rappresentati dalla predetta denuncia;

VISTA la nota n. 1905 del 24 agosto 2020, con la quale è stata rappresentata alla Procura della Corte di Conti che non è stata data alcuna esecuzione a quanto previsto dalla Transazione in argomento, essendo l'esecuzione difatto sospesa a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giudiziari e Legislativi - Ufficio contenzioso e per la Consulenza Giuridica n. 4.3.22/1396 del 4 maggio 2020;

VISTA la nota n. 0018082 dell'11 settembre 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.A.G.L., ha fatto presente, ai fini del riscontro della nota n. 1353 del 23 giugno 2020, di ritenere necessario attendere l'espressione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, da essa investita con nota n. 8543 del 20 aprile 2020, in ordine alle questioni esposte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

ATTESO che allo stato si è ancora in prudenziale attesa della risoluzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un presunto conflitto di competenze sollevato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e la transazione non ha avuto esecuzione,

VISTO il decreto n. 1441 del 14 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell'art 21 quater della legge 241/1990, è stata sospesa l'efficacia della Transazione di cui all'Atto rep. 11 del 3 febbraio 2020 e successivo addendum del 6 aprile 2020, fino al 15 febbraio 2021;

VISTA la nota 16218/20 del 4 febbraio 2021, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 3251 del 4 febbraio 2021, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso il proprio parere sulla vicenda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO che il parere in questione conclude indicando all'Amministrazione due possibili linee di azione: autotutela caducatoria e autotutela conservativa;

SENTITO il CTA, nella seduta dell'8 febbraio 2021 che, nel ribadire il proprio convincimento circa la convenienza della transazione sottoscritta con il Concessionario

Alb
F
ell



COPIA CONFERITE
ALL'ON. 3 FEBBRAIO 2021
ell

AS

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a., ha suggerito di scegliere la seconda delle opzioni prospettate dall'Avvocatura Generale ed ha consigliato di adottare un secondo provvedimento di sospensione per un periodo non inferiore a giorni 30;

PRESO ATTO che, nelle more della definizione del procedimento consequenziale al parere reso dall'Avvocatura Generale della Stato, si rende necessario l'adozione di un provvedimento con il quale si procede a prorogare il termine sospensivo di cui al sopra citato decreto n. 1441 del 14 gennaio 2021;

VISTA l'art. 21 quater della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, di dover procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 quater della legge 241/1990, a prorogare il termine di sospensione dell'efficacia della Transazione rep. 11 del 3 febbraio 2020 e successivo addendum del 6 aprile 2020, di cui al decreto n. 1441 del 14 gennaio 2021;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento.

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 quater della legge 241/1990, a prorogare il termine di sospensione dell'efficacia della Transazione rep. 11 del 3 febbraio 2020 e successivo addendum del 6 aprile 2020, di cui al decreto n. 1441 del 14 gennaio 2021;
2. di stabilire che il termine ultimo della durata di sospensione, comprensivo anche il tempo già trascorso, sia stabilito al 20 maggio 2021;
3. di notificare il presente provvedimento al Concessionario, ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a. ed alla Direzione Generali per la Mobilità della Regione Campania.

La Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.





Catenacci




COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE

